



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico PAPA - Presidente -
 Dott. Mario CICALA - Consigliere -
 Dott. Francesco RUGGIERO - Consigliere -
 Dott. Massimo SCUFFI - Consigliere -
 Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
 del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
 legis;

- **ricorrente** -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

ESENTE DA REGISTRAZIONE
 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
 N. 31 TAB. ALL. B - N. 5
 MATERIA TRIBUTARIA

14847-08

Oggetto


TRIBUTARIA
 IRPEF/ILOR: rettifica;
 accertamenti bancari

R.G.N. 18225/04

Cron. 14847

Rep.

Ud. 27/02/08



2008

829



contro

MARCHESIELLO FRANCA, TROMBETTA DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 149, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CARAVELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato CIRO CENTORE, giusta delega a margine;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 24/02 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 12/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/08 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;

udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'W' or similar character.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso proposto dagli eredi di Pietro Trombetta avverso avviso di accertamento emesso nei confronti del predetto ai fini Irpef e Ilor per l'anno 1991.

La C.T.R. Campania rigettava l'appello proposto dall'Ufficio delle Entrate di Caserta, rilevando che la sentenza impugnata era supportata da precisi riscontri normativi e giurisprudenziali.

Rilevavano altresì i giudici d'appello che il decesso del contribuente appena iniziata la verifica (e perciò la mancanza della sua firma in calce al relativo verbale) avrebbero dovuto indurre l'Ufficio ad integrare gli accertamenti della Guardia di Finanza con elementi probatori idonei a confermare che le somme depositate presso gli istituti di credito provenivano esclusivamente dall'attività professionale del Trombetta, mentre l'Ufficio si era limitato a richiamare il verbale di accertamento, inidoneo a costituire esclusiva fonte di prova, posto che dall'esame dei conti correnti emergeva una perfetta corrispondenza tra la voce "dare" e la voce "avere", rendendo evidente che il Trombetta aveva l'abitudine di far transitare sui suoi conti anche denaro non proprio e redditi terziari non identificati.



Secondo i giudici d'appello, occorre considerare inoltre che, secondo gli eredi, alcune poste del conto erano riferibili all'attività politica espletata dal dott. Trombetta e per la quale egli doveva rendere conto al partito, ed inoltre che, essendo egli in comunione legale dei beni col coniuge, erano imputabili al Trombetta solo la metà delle somme rinvenute sui conti correnti, al netto delle operazioni concernenti l'interscambio di assegni a titolo gratuito e l'organizzazione del partito nel quale il defunto militava.

Concludevano i giudici d'appello rilevando che non risultava fornita la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria.

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate; resistono con controricorso Franca Marchesiello e Domenico Trombetta, la prima in proprio e nella qualità di erede di Pietro Trombetta, il secondo solo nella qualità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., nonché 22 ss., 41 ss., 51 ss., 81 ss. TUIR, oltre che vizi di motivazione, i ricorrenti rilevano che la sentenza fonda su argomentazioni mai



dedotte nel ricorso introduttivo né successivamente deducibili.

In particolare, nel suddetto ricorso introduttivo non risulterebbe alcun accenno ad attività extraprofessionali del Trombetta, tali da far presumere che le somme sui suoi conti potessero essere riferibili a terzi, né ad una riferibilità per metà dei conti in esame al coniuge in comunione di beni, argomento peraltro inadeguato, secondo i ricorrenti, perché anche la moglie del Trombetta era destinataria dell'avviso impugnato e quindi parte ricorrente in proprio, oltre che nella qualità di erede.

Secondo i ricorrenti, inoltre, la sentenza impugnata ometterebbe di pronunciarsi sul motivo d'appello relativo alla sufficienza delle risultanze bancarie ad assumere il valore di presunzione, immotivatamente affermando che il p.v.c. non poteva costituire esclusiva fonte di prova della maggiore pretesa tributaria e che il Trombetta poteva essere ritenuto titolare delle somme di cui ai conti correnti in esame solo per metà e solo al netto delle somme concernenti il partito e l'interscambio di assegni a titolo gratuito, senza che la parte avesse mai dimostrato quali e quante fossero tali somme, o che esse fossero di pertinenza altrui o che la stretta corrispondenza

A large, handwritten checkmark or similar symbol, consisting of a single continuous stroke that forms a loop and ends with a small hook.



tra versamenti e prelievi fosse prova dell'alterità delle somme.

Infine, secondo i ricorrenti, i giudici d'appello avrebbero erroneamente affermato che l'amministrazione doveva provare la provenienza esclusiva delle somme sui conti dall'attività professionale del contribuente, laddove, secondo la normativa vigente, sono imponibili tutti i redditi, di qualunque natura, anche diversi da quelli di lavoro (e inclusi perfino i proventi da attività illecite).

Le censure esposte sono fondate.

E' innanzitutto da chiarire che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973, i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività (v. tra le altre cass. n. 4601 del 2002 cit.) e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a vertical stroke.



elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la suddetta prova contraria deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, avendo in particolare questa Corte affermato (v. cass. n. 13819 del 2007) che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art.

32, d.P.R. 600/1973, "non è sufficiente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto".

E' peraltro da aggiungere l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'operatività della presunzione de qua, del decesso del contribuente subito dopo l'inizio della

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'G' followed by a smaller flourish.



verifica e della conseguente mancanza della sua firma in calce al relativo verbale, posto che, per giurisprudenza costante, la legittimità della utilizzazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei movimenti dei conti correnti bancari non é condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, atteso che l'art. 32 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell'amministrazione tributaria, non di un obbligo (v. cass. n. 4601 del 2002); che "l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, a fine di accertamento, é legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato" (v. cass. n. 10964 del 2007); infine che, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del d.P.R. 600/1973, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'Ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità, con la conseguenza che "il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l'illegittimità

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a smaller, more complex flourish.



della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza, e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro" (v. cass. n. 14675 del 2006).

Tanto premesso, è appena il caso di aggiungere che, comunque, nel ricorso introduttivo (esaminato da questo giudice in relazione alla deduzione di error in procedendo) neppure si accennava all'attività politica del Trombetta (che avrebbe in ipotesi giustificato il transito di somme del partito sul suo conto) o ad altra attività genericamente comportante, secondo la sentenza impugnata, "interscambio di assegni a titolo gratuito" e si evidenziava non la comunione dei beni tra il Trombetta ed il coniuge, bensì la cointestazione del conto corrente in esame, circostanza considerata dall'Amministrazione, tanto che l'avviso impugnato risultava destinato anche a Franca Marchesiello, coniuge del Trombetta e impugnante il suddetto avviso non solo quale erede del marito, ma anche in proprio. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, deve essere cassata,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'W' or similar shape.



con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Roma 27 febbraio 2008

L'Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Dot. Salvatore Aschettino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il

- 5/3/2008

IL CANCELLIERE 01
Salvatore Aschettino

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA